

ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società EG S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Promazina EG»;

Vista la domanda con la quale la società EG S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 044108013;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PROMAZINA EG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

4 g/100 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml; A.I.C. n. 044108013; classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Promazina EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08308

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 7 agosto 2017.

Sisma Abruzzo 2009: Assegnazione di risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. Annualità 2017-2018. (Delibera n. 69/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visti in particolare gli articoli 67-bis e 67-ter del predetto decreto-legge n. 83/2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpiti dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC), l'affidamento del coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43/2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020;

Visto inoltre il comma 437 dell'art. 1 della predetta legge di stabilità 2015, il quale prevede che, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), possa continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;



Visto l'art. 1, commi 432-437, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha previsto la proroga o il rinnovo, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, dei contratti del personale dei comuni del cratere assunto in base alla normativa emergenziale, nonché la proroga per un ulteriore triennio del termine di cui all'art. 67-ter, comma 3 del citato decreto-legge n. 83/2012 relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai comuni di L'Aquila e di Fossa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui alla legge di stabilità per il 2015 (n. 190/2014, tabella E), nell'ambito della quota assegnata dal CIPE al finanziamento dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Considerato che, ai sensi del comma 433-bis del medesimo art. 1 della citata legge di stabilità 2016, le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il Comune di L'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere;

Visto l'art. 46-quinquies della legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha previsto, a partire dal 2018, un adeguamento del trattamento economico del personale assunto ai sensi dell'art. 67-ter del citato decreto-legge n. 83/2012 e temporaneamente assegnato agli Uffici speciali per la città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 giugno 2016 di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, concernente l'istituzione della «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione), come confermata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 gennaio 2017 che delega il Sottosegretario di Stato on. Paola De Micheli a trattare, tra l'altro, le questioni inerenti i profili finanziari delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo»;

Viste in particolare le proprie delibere n. 135/2012, come modificata dalla delibera n. 92/2013, n. 22/2015, n. 113/2015, n. 48/2016, n. 49/2016 e n. 50/2016 che hanno disposto assegnazioni per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata;

Considerato che, in attuazione del punto 5 della predetta delibera n. 22/2015, in occasione dell'assegnazione prevista con la delibera n. 50/2016, la Struttura di missione ha presentato l'Analisi organizzativa dei processi di ricostruzione post sisma in Abruzzo, nella quale è

stata evidenziata l'opportunità di confermare l'assetto di governance del processo di ricostruzione definito con il decreto-legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 e la numerosità delle unità di personale utilizzato dalle diverse amministrazioni;

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze prot. n. 1154 del 31 luglio 2017 e l'allegata nota informativa predisposta dalla citata Struttura di missione, nella quale, nel ritenere opportuno confermare anche per l'anno 2018 l'assetto di governance del processo di ricostruzione definito con il decreto-legge n. 83/2012 e la numerosità delle unità di personale utilizzato dalle diverse amministrazioni, alla luce dell'istruttoria effettuata, propone l'assegnazione di risorse per il finanziamento, per gli anni 2017 e 2018, di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, per un importo complessivo di 16.428.616 euro, così ripartito:

euro 12.630.439 per l'anno 2018, per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sullo stanziamento della legge n. 190/2014 relativo alla corrispondente annualità, a favore delle amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio secondo la ripartizione adottata in applicazione della delibera CIPE n. 50/2016 a seguito dell'istruttoria tecnica svolta dalla Struttura di missione;


euro 2.000.000 per l'anno 2018, ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a copertura del trattamento economico del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione della città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonché delle due unità dirigenziali di livello non generale di cui possono dotarsi i predetti Uffici speciali;

euro 1.246.000 per gli anni 2017 e 2018, per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sullo stanziamento della legge n. 190/2014 relativo all'annualità 2017, a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e la politica economica, presso cui opera la Struttura di missione ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e s.m.i.;

euro 552.177 per l'anno 2018, per le spese connesse alla gestione e al funzionamento di competenza degli Uffici speciali della ricostruzione, di cui euro 292.511 a favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila, e 259.666 euro a favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione degli altri comuni del cratere e fuori cratere;

Considerato che per quanto concerne il fabbisogno di risorse per l'annualità 2018 pari a euro 12.630.439 per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a favore delle amministrazioni beneficiarie secondo la ripartizione adottata in applicazione della delibera CIPE n. 50/2016, l'incremento rispetto alle annualità 2016 e 2017 (euro 11.978.229,91) è quantificato nel limite di spesa di euro 1.152.209 anziché in euro 500.000, quindi con un aumento di euro 652.209, stante il disposto normativo previsto dal richiamato comma 433-bis dell'art. 1 della legge n. 208/2015;

Considerato che l'assegnazione delle risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata in favore della Struttura di missione (euro 1.246.000), è aggiuntiva rispetto all'assegnazione di euro 12.630.439 per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata a favore delle



amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio e si rende necessaria al fine di mantenere il presidio tecnico amministrativo previsto dall'art. 67-ter del richiamato decreto-legge n. 83/2012, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 437, della citata legge di stabilità per il 2015, tenuto conto che le risorse precedentemente assegnate alla suddetta Struttura di missione con le delibere CIPE n. 135/2012 e n. 22/2015 risultano interamente utilizzate;

Considerato che l'assegnazione di risorse pari a 2.000.000 per l'anno 2018 è quantificata nel tetto massimo definito dal legislatore, in coerenza con il citato art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Considerato che l'assegnazione di risorse pari a euro 552.177 per le spese connesse alla gestione e al funzionamento di competenza degli Uffici speciali della ricostruzione per l'anno 2018 si rende necessaria per l'effetto congiunto dei tagli lineari operati sullo stanziamento iniziale del capitolo 1359 del Ministero dell'interno a copertura delle predette tipologie di spesa, ai sensi dell'art. 67-*sexties* della citata legge n. 134/2012 e del progressivo ampliamento delle attività degli Uffici speciali;

Tenuto conto dell'esame della citata proposta svolta ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 4048-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Alla luce degli esiti della ricognizione indicata in premessa, svolta dalla Struttura di missione, ai sensi del punto 5 della delibera di questo Comitato n. 22/2015 e della delibera n. 50/2016, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, viene disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di 16.428.616 euro per il finanziamento, per gli anni 2017 e 2018, di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sulle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e dall'art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

La complessiva assegnazione di 16.428.616 euro è ripartita come segue:

euro 12.630.439 per l'anno 2018, per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sullo stanziamento della legge n. 190/2014 relativo alla corrispondente annualità, a favore delle amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio secondo la ripartizione adottata in applicazione della delibera CIPE n. 50/2016 a seguito dell'istruttoria tecnica svolta dalla Struttura di missione;

euro 2.000.000 per l'anno 2018, a copertura del trattamento economico del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione della città di L'Aquila e dei comuni del cratere, nonché delle due unità dirigenziali di livello non generale di cui possono dotarsi i predetti Uffici speciali. L'assegnazione è quantificata nel tetto massimo definito dal legislatore, in coerenza con il citato art. 46-*quinquies* della legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. L'esatto ammontare delle risorse da trasferire sarà definito sulla base degli effettivi fabbisogni manifestati dagli Uffici e a tal fine la Struttura di missione presenterà al CIPE apposita informativa. Eventuali risorse residue saranno finalizzate con successiva delibera di questo Comitato;

euro 1.246.000 per gli anni 2017 e 2018, per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sullo stanziamento della legge n. 190/2014 relativo alla annualità 2017, a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e la politica economica, presso cui opera la Struttura di missione ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 e s.m.i.;

euro 552.177 per l'anno 2018, a valere sullo stanziamento della legge n. 190/2014, relativo alla corrispondente annualità, per le spese connesse alla gestione e al funzionamento di competenza degli Uffici speciali della ricostruzione, di cui euro 292.511 a favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila, e 259.666 euro a favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione degli altri comuni del cratere e fuori cratere;

2. Monitoraggio dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dei servizi di natura tecnica e assistenza qualificata finanziati con le risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti delibere di questo Comitato viene svolto dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse, sulla base delle procedure adottate dalla Struttura di missione, con periodicità semestrale in riferimento ai dati di utilizzo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

La Struttura di missione presenterà a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti.

La Struttura di missione, anche sulla base degli esiti del monitoraggio e dei contenuti della relazione di cui ai punti precedenti, procede periodicamente all'aggiornamento e all'implementazione dell'analisi organizzativa di cui al punto 5 della delibera n. 22/2015 dandone informativa a questo Comitato, che ne tiene conto ai fini delle successive assegnazioni.

3. Trasferimento delle risorse.

Il trasferimento delle risorse sarà operato dalla Struttura di missione in coerenza con quanto disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017.



Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

Roma, 7 agosto 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1616

17A08393

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 29 novembre 2017.

Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche. (Delibera n. 20204).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, con la quale è stato adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha esteso alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali *on-line*;

Vista la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016, con la quale è stato modificato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso la disciplina sulle offerte effettuate tramite portali *on-line*, contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a tutte le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 502 convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari che contiene rilevanti modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 che prevede che le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, oggetto di modifica si applicano dal 3 gennaio 2018;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, che ha esteso le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line* anche all'offerta di strumenti di capitale da parte delle imprese sociali;

Visto in particolare il comma 9 dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in base al quale l'efficacia delle disposizioni contenute nel menzionato articolo è subordinata, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 50-*quinquies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale la Consob determina con regolamento «i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità; b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità; d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 100-*ter*, il quale stabilisce che la Consob determina la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, «al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della piccola e media impresa o dell'impresa sociale cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta»;

Considerata la necessità di rivedere il predetto Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*, al fine di garantire l'adeguamento dello stesso alle modifiche introdotte a livello legislativo;

Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 6 luglio 2017;

